



confronti, tra l'altro e per quanto qui rileva, della finanziaria eccependo l'avvenuta estinzione del finanziamento *de quo* e diffidando «*dal perseverare in richieste di denaro assolutamente prive di fondamento*». Con lettera datata 29 gennaio 2010, l'intermediario ha precisato come, a causa dell'erroneità del conteggio trasmesso al cliente e del mancato pagamento della rata n. 8 del 15 dicembre 2008, risultasse ancora dovuta dal prenditore la somma di euro 603,00, contestualmente abbuonando gli interessi di mora e le spese maturati. Il procuratore del debitore ha replicato con comunicazione del 16 marzo 2010, contestando la debenza del proprio cliente e offrendo, «*al solo fine di raggiungere una definizione bonaria*», la rinuncia «*ad ogni richiesta di danni e spese dietro immediato rilascio di definitiva quietanza*». Nel frattempo, con nota del 18 marzo 2010, una seconda società di recupero crediti ha invitato, per conto della finanziaria, il debitore a versare euro 678,82 a saldo della propria obbligazione. L'intermediario, il 15 aprile 2010, ha risposto al procuratore confermando il contenuto della propria precedente del 29 gennaio 2010, così reiterando la richiesta di euro 603,00 «*a chiusura definitiva del[...] [...] finanziamento*».

Avverso le pretese dell'intermediario, il 27 maggio u.s. il cliente – per il tramite di un procuratore – ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, col quale ha chiesto «*che codesto Arbitro Bancario Finanziario [...] voglia* [(i)] *dichiarare che il contratto stipulato in data 08/04/2008 [...] di "finanziamento al consumo" [...] si è estinto/risolto con l'adempimento avvenuto mediante bonifico bancario della somma di € 15.182,68 secondo il conteggio inviato [...] in data 15/12/2008, e che comunque ed in ogni caso nulla è dovuto [...] per il contratto di finanziamento medesimo;* [(ii)] *dichiarare che il comportamento tenuto da[l'intermediario], dopo l'estinzione del contratto, è illegittimo e comunque non conforme ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza o come meglio e, di conseguenza, dichiarare tenuto [l'intermediario] a corrispondere al [ricorrente] la somma di € 3.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;* [(iii)] *dichiarare tenuto [l'intermediario] a corrispondere al [ricorrente] la somma di € 966,38 oltre IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali sostenute come da nota spese che si allega*».

A sostegno delle proprie domande, viene sottolineato, in primo luogo, che «*per espressa previsione contrattuale (art.3), il finanziamento può essere estinto anticipatamente dal cliente, con le seguenti modalità: "Il cliente può estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, [l'intermediario] comunica al cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso pari al 1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest'ultima data il cliente pagherà in un'unica soluzione le somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il cliente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere nuovamente richiesta solo con riferimento alla data della successiva scadenza"*». Infatti, si osserva «*che il contratto di finanziamento de quo si era estinto/risolto nel momento dell'adempimento del debitore sulla base di quanto indicato dal creditore e che non poteva certo tornare in vita a seguito di errori inescusabili commessi dal creditore medesimo*». Inoltre, viene evidenziato come «*il comportamento d[ell'intermediario], oltre che illegittimo, sia contrario ai principi di buona fede, trasparenza e correttezza contrattuale che debbono informare i rapporti contrattuali in generale e quelli bancari/finanziari in particolare e che, comunque, tale comportamento abbia provocato un danno al cliente; danno costituito dalla notevole perdita di tempo subita dal cliente medesimo e dal disagio di essere divenuto il continuo bersaglio di richieste dal contenuto quanto meno discutibile da parte di fantomatiche società di recupero crediti, oltre che dalle spese, anche legali, sostenute per la propria difesa*».



Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 9 luglio 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'intermediario dichiara preliminarmente di costituirsi «*nel presente procedimento contestando in toto il contenuto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto*».

Ciò premesso, nel merito l'intermediario sottolinea «*il disguido tecnico che si era sicuramente verificato in data 15 dicembre 2008 data della richiesta del conteggio di estinzione da parte del cliente. In quella data, infatti, risultava esattamente in scadenza la rata n. 8 del 15 dicembre 2008 e [il resistente] forniva al [ricorrente] [...] il detto conteggio. [...] nello specifico, [...] nel predisporre il conteggio estintivo, era stata considerata come pagata la suddetta rata in scadenza ed era perciò stata detratta dall'importo del conteggio, come si potrà verificare alla voce n.10 "pagamenti anticipati" del conteggio estintivo datato 15.12.08 [...]. Dalle verifiche effettuate [...] risultava inoltre che il conteggio estintivo, per un mero errore informatico, veniva erroneamente calcolato su un debito residuo al 15 gennaio 2009 per l'importo di euro 22.580,10 e non invece al 15 dicembre 2008, data della richiesta del conteggio, per l'importo pari ad euro 22.881,60 e quindi con una differenza*

pari ad € 301,50. Tale anomalia è di pronto riscontro verificando il prospetto del piano di ammortamento [...] allegato [...]. [Inoltre,] in data 16 dicembre 2008, diversamente da quanto atteso, risultava tornata insoluta la rata con scadenza 15 dicembre 2008 per revoca del RID presso la banca d'appoggio e, pertanto, l'importo corrispondente pari ad € 301,50 era da considerarsi ancora dovuto dal [cliente]. Nel complesso pertanto si riscontrava una differenza dell'importo del conteggio fornito al cliente e l'importo versato ad estinzione effettiva della pratica pari alla somma di € 301,50 + € 301,50 = € 603,00. In data 29 dicembre 2008 il [ricorrente], tuttavia, provvedeva a versare un importo pari ad Euro 15.18[2,68], che non copriva l'intero debito residuo ed impediva la completa

estinzione della posizione per la duplice serie di motivi sopra evidenziati. Alla luce di quanto sopra premesso l'importo corretto che il [debitore] avrebbe dovuto versare per l'estinzione della suddetta pratica di finanziamento sarebbe dovuto essere pari ad euro 15.785,68 comprensivo delle 2 rate di importo pari ad euro 299,00 ciascuna (maggiorate delle rispettive spese di incasso per € 2,50 ciascuna). Dalla data del pagamento del cliente al momento della contestazione, [l'odierno resistente] aveva ritenuto di avviare le regolari attività di recupero per il ristoro del credito vantato nei confronti del cliente e risultava pertanto un importo non corrisposto pari a complessivi euro 811,85 di cui nel dettaglio: saldo scaduto pari ad euro 603,00; int. mora addebitati pari ad euro 134,92; spese pari ad euro 73,80. [L'intermediario], al fine di risolvere il disguido occorso, suo malgrado, invitava il [ricorrente] a corrispondere a saldo della posizione in oggetto esclusivamente l'importo pari ad Euro 603,00 – provvedendo immediatamente all'abbuono dell'importo pari ad euro 208,72 (interessi di mora e spese recupero). [...] In ultimo, [...] alla data del 1° marzo 2010 non risultando alla scrivente alcun pagamento da parte del [prenditore], [la finanziaria] aveva ritenuto di riattivare le regolari procedure di recupero a chiusura della posizione».

Inoltre, viene precisato che «*a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di Banca d'Italia in merito ad un presunto comportamento irregolare d[ella scrivente], con missiva datata 10 febbraio 2010, [la stessa] forniva adeguata informativa al predetto Organo di Vigilanza*».

In conclusione, la finanziaria specifica che «*provvederà [...] a farsi carico delle ulteriori spese di recupero maturate dal 1° marzo 2010 al saldo effettivo ed ha già provveduto a rimborsare il cliente delle spese del presente procedimento pari ad € 20,00*».

Sulla scorta di tali osservazioni, l'intermediario chiede che «*voglia l'Ill.mo Arbitro adito, contrariis reiectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, [...] in via pregiudiziale e preliminare[,] accertare e dichiarare l'inadempimento del [ricorrente] in merito al contratto*



de quo e, per l'effetto, ritenere il ricorrente debitore in favore d[el resistente] dell'importo [...] pari ad euro 603,00. In subordine e nel merito, in ogni caso[,] respingere il ricorso avversario e tutte le domande proposte per l'inconsistenza dei motivi esposti in narrativa».

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al procuratore del ricorrente con e-mail del 23 agosto 2010.

A sua volta, il procuratore ha replicato con e-mail del 10 settembre 2010 precisando «che il contratto di finanziamento [...] si è estinto con il versamento entro la data indicata, da parte del [debitore], della somma comunicata da[l'intermediario] (€ 15.182,68 entro il 14/01/2009), così come previsto, oltre che dai principi generali codicistici in materia di buona fede e adempimento contrattuale, dal contratto di finanziamento [...], che testualmente recita: "...ricevuta la relativa richiesta, [l'intermediario] comunica al cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso pari all'1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest'ultima data il cliente pagherà in unica soluzione le somme dovute, determinando così l'estinzione del debito..."».

La predetta replica è stata inoltrata, a cura della Segreteria Tecnica, alla finanziaria con e-mail del 16 settembre 2010.

IL CASO

DIRITTO

Giova chiarire che l'intermediario resistente ha chiesto «in via pregiudiziale e preliminare[,] di accertare e dichiarare l'inadempimento del [ricorrente] in merito al contratto de quo e, per l'effetto, ritenere il ricorrente debitore in favore d[el resistente] dell'importo [...] pari ad euro 603,00». In tal modo ha formulato una domanda riconvenzionale. Ora il procedimento avanti l'ABF non contempla tale possibilità; anche se l'intermediario resistente è ammesso a proporre eccezione di compensazione. Nel caso presente tuttavia l'ovvia differenza formale tra azione ed eccezione acquista una rilevanza sostanziale, come si vedrà in seguito.

Per quanto attiene al merito della questione, occorre precisare che dalla documentazione agli atti emerge, innanzitutto, come il conteggio del 15 dicembre 2008 fosse errato. Infatti, il debito residuo ivi indicato è relativo alla data del 15 gennaio 2009 (euro 22.580,10) invece che al 15 dicembre 2008 (euro 22.881,60). Inoltre tale conteggio nell'indicare la somma totale da versare entro e non oltre il 14 gennaio 2009, avvertiva che nel caso in cui la modalità di rimborso del contratto di finanziamento sia RID si doveva revocare l'addebito permanente delle rate presso la banca domiciliataria incaricata del pagamento. Ciò senza considerare che la rata relativa la mese di dicembre era ancora insoluta, essendo stata versata in realtà quella relativa al mese di novembre. Infatti nel caso doveva farsi applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c. in base al quale il pagamento ricevuto con il bonifico bancario doveva imputarsi al debito già scaduto e non già a quello non ancora scaduto.

Non è dubbio che il cliente si è attenuto alle indicazioni ricevute.

L'art. 3, Contratto di finanziamento dell'8 aprile 2008 (L'estinzione anticipata del debito), prevede che: «Il cliente può estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, [l'intermediario] comunica al cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso pari all'1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest'ultima data il cliente pagherà in un'unica soluzione le somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il cliente non versi tempestivamente dette somme,



l'estinzione non avrà luogo e potrà essere nuovamente richiesta solo con riferimento alla data della successiva scadenza».

In base a detta disposizione contrattuale il cliente è quindi munito di un diritto potestativo volto ad obbligare la controparte contrattuale a comunicargli una offerta relativa alla estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. L'offerta può essere accettata solo per *facta concludentia*, ossia mediante il versamento della somma richiesta. Tale modalità di accettazione provoca la estinzione del rapporto ex art. 1321 c.c.

In questo contesto negoziale, la tesi inespressa, ma assai chiara, dell'intermediario è che la sua dichiarazione era viziata da errore di calcolo il quale non dà luogo ad annullamento ma solo a rettifica ex art. 1430 c.c.

Osserva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza *«l'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo»* (si veda da ultimo Cass. civ., sez. II, 20-03-1995, n. 3228). Sicché rispetto alla fattispecie concreta in esame la tesi della

rettifica non sembra fondata.

Anche volendo prestare attenzione alla tesi dottrinale più distante rispetto all'insegnamento giurisprudenziale per cui l'errore sulla quantità è sempre un errore di calcolo che dà luogo a rettifica quando non sia essenziale; si dovrebbe comunque rilevare che la norma citata prevede che quando l'errore sulla quantità sia determinante per il consenso – ipotesi che nel caso non si può escludere – l'unico rimedio possibile resta quello dell'annullamento e non già della semplice rettifica (si veda Cass. civ., sez. II, 01-02-1992, n. 1074).

Nel caso presente tuttavia la parte resistente non ha chiesto l'annullamento del negozio estintivo del rapporto di finanziamento, ma ha svolto una inammissibile domanda riconvenzionale che può presupporla. Riqualficata tale domanda come eccezione di compensazione risulta difficile attribuire ad essa la possibilità di veicolare una domanda implicita di annullamento.

A questi rilevi si aggiunga che in ogni caso l'annullamento di un negozio giuridico per errore presuppone la riconoscibilità dello stesso. Secondo autorevole dottrina, anzi, la riconoscibilità dell'errore opererebbe anche nella ipotesi contemplata all'art. 1430 c.c.

Ma nel caso di specie la riconoscibilità dell'errore compiuto dall'intermediario deve escludersi non fosse altro per il fatto che l'errore era mascherato da un altro errore, ovvero dall'errata imputazione contabile del pagamento effettuato con bonifico bancario della rata n° 7, rispetto al quale l'intermediario ha fornito indicazioni confuse e confusorie.

Giova anche considerare al riguardo come il riferimento alla qualità dei contraenti espresso all'art. 1431 c.c. deve intendersi alla luce della evoluzione complessiva dell'ordinamento. Si deve quindi sottolineare in proposito come nei tempi più recenti si sta affermando a livello legislativo la tendenza a rendere sempre più affidabili le dichiarazioni, *lato sensu* negoziali, provenienti da un professionista e rivolti ad un consumatore. Si può infatti affermare come tutte le disposizioni contenute nella Parte II del Codice del Consumo, nella sua formulazione attuale, perseguono l'obiettivo di rendere elevato l'affidamento che il consumatore può riporre nelle informazioni che provengono da un professionista nell'ambito di un rapporto di consumo.

In questo assetto normativo, posto che l'affidabilità delle informazioni si traduce necessariamente in un affidamento sulle informazioni ricevute, la soglia della riconoscibilità dell'errore si presenta come ancora più elevata di quella, peraltro severa, stabilita dalla giurisprudenza civile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene quindi che l'errore sia effettivamente occorso, ma poiché esso non era riconoscibile dal cliente non possa incidere sulla validità ed efficacia del negozio estintivo del rapporto. Né possono prendersi in considerazione o perché non formulate o perché inammissibili domande volte ad ottenere la ripetizione dell'arricchimento.

Parimenti non accoglibili si palesano altresì le domande risarcitorie ed indennitarie avanzate dal ricorrente. Infatti, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalle insistenti richieste di integrazione del pagamento è sfornita di prova del danno ed anche dell'elemento della ingiustizia dello stesso e quanto alla rifusione delle spese legali si deve osservare che le circostanze del caso e la reciproca soccombenza non consentono di prenderla in considerazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta l'estinzione del contratto di finanziamento intervenuta *inter partes*. Non accoglie ogni altra istanza formulata dalle parti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

MI

CASA

IL PRESIDENTE

IT

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO